

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. del



Comune di Alassio

REGOLAMENTO COMUNALE SALE da GIOCO E GIOCHI LECITI

INDICE GENERALE

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

ART.2 - OGGETTO

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 4 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

ART. 5 – DISTANZE DA LUOGHI SENSIBILI PER L'ESERCIZIO DI SALE GIOCHI E IL GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO.

Art. 6 - REQUISITI TECNICI PER SALE GIOCHI

ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER SALE GIOCHI

ART. 8 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 9 - ORARI DI APERTURA

ART. 10 CONTRIBUTO CONTRASTO LUDOPATIA

ART. 11 – SANZIONI

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tutela delle categorie c.d. “deboli” e dei soggetti c.d. “vulnerabili”, prevenzione dalle forme di gioco c.d. “compulsivo”, “problematico” e “patologico” ponendo un argine alla disponibilità illimitata o quasi delle offerte da gioco;
- b) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco;
- c) salvaguardia del centro storico di Alassio e dei nuclei frazionali di Moglio e Solva;
- d) tutela del contesto e dell'ambiente urbano e della quiete pubblica, nonché dei vincoli di destinazione urbanistica e delle aree che ospitano le attività di gioco;
- e) libertà di accesso al mercato nel rispetto del criterio dell'utilità sociale di cui all'art.41 della Costituzione;

ART.2 – OGGETTO

1. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

- a) quelle previste dall'art. 110, comma 6, del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) e ss.mm. ii. , così dette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, apparecchi installati presso strutture ricettive e/o di somministrazione di alimenti e/o bevande al pubblico, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
- b) apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, comma 7 , lett. a) – piccola oggettistica e lett. c) – giochi senza premi basati su abilità;
- c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'art. 110 TULPS, comma 7 , lett. c-bis e lett. c -ter : biliardo e similari, elettrogrammofono, apparecchi meccanici e elettromeccanici attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo (calcio balilla, bigliardini, freccette, flipper...) .

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. L'esercizio di sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento è sottoposto alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), della L.R. 30/04/2012, n. 17 e ss. mm.; degli indirizzi approvati con l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali approvata nella seduta del 07/09/2017, e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

ART.4 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni.

3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli.

8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità. Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi

che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.

11. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

12. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse o all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

13. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del TULPS.

ART. 5 – DISTANZE DA LUOGHI SENSIBILI PER L'ESERCIZIO DI SALE GIOCHI E IL GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO.

1.L'apertura di nuove sale giochi, agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle stesse, nonché l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 tulps commi 6 e 7 (come definiti dal precedente art. 2) presso esercizi pubblici o commerciali, come definiti all'art. 110, comma 2 del Tulps, non è consentita in locali che si trovino in un raggio di 300 metri da:

- 1) istituti scolastici di qualsiasi grado, asili nido, sedi e strutture universitarie, sia pubbliche sia parificate o private;
- 2) luoghi di culto aperti al pubblico, intendendosi come tali anche i cimiteri; a tal fine per luogo di culto aperto al pubblico si considerano anche le strutture aperte occasionalmente purché fruibili da pubblico, non sono considerati luoghi di culto ai fini del presente articolo le edicole votive e i luoghi posti all'interno di strutture private il cui accesso avvenga ai soli ospiti delle strutture stesse;
- 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani (palestre, piscine, campi sportivi, scuole vela, etc.) ;
- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.

2.La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili.

Art. 6 - REQUISITI TECNICI PER SALE GIOCHI

1.L'apertura di nuove sale giochi per l'installazione di apparecchi e congegni con vincita in denaro ex art. 110, comma 6 Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS), agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle stesse, avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nei centri storici del Comune di Alassio, così come individuati dal vigente strumento urbanistico (zona A);
- b) dotazione di parcheggi pertinenziali per esercizi di superficie lorda pari o superiore a mq.250:
devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie commerciale; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche;
- c) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
- d) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili; i locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- e) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
- f) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
- g) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
- h) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.

2. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.

3. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, ove previste.

ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER SALE GIOCHI.

1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dal precedente articolo 6 del presente Regolamento, sono soggetti ad autorizzazione di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive – sezione amministrativa commercio – polizia amministrativa.
2. La domanda di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:
 - a) dati anagrafici del richiedente e dell'impresa;
 - b) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti;
 - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività (ove previsto) ;
 - d) planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, urbanistica ed igienico-sanitaria ed il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; la predetta documentazione dovrà inoltre dimostrare il possesso dei requisiti sorvegliabilità dell'esercizio;
 - e) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;
 - f) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
 - g) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.
3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali.
4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.

ART. 8 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Al fine di consentire una piena conoscenza degli apparecchi da gioco presenti sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze o scia di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS, ovvero gli esercizi commerciali che intendono installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110

TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:

- a) il numero di apparecchi da trattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7;
- b) che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;
- c) la conoscenza delle prescrizioni di esercizio previste dal presente Regolamento;

2. Si applicano le disposizioni in materia di distanza dai luoghi sensibili e orari previste agli art. 5 e 9 del presente regolamento.

ART. 9 - ORARI DI APERTURA

1. L'orario di attività delle sale pubbliche da gioco e di funzionamento degli apparecchi installati presso "Altre tipologie di esercizio" è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza nell'ambito dei seguenti indirizzi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 (T.U. EE. LL) :
 - Per le sale da gioco autorizzate ex art. 86 e 88 del TULPS (R.D. 773/1931 e ss. mm) ivi comprese agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT: l'orario di sospensione attività sarà il seguente: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 **di tutti i giorni, festivi compresi.**
 - Per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati in tipologie di esercizio diverse da quelle indicate al punto precedente l'orario di sospensione attività sarà il seguente: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00; in ogni caso gli apparecchi non possono essere funzionanti negli orari di chiusura dell'attività principale alla quale sono annessi.
2. Le limitazioni orarie di cui al comma precedente non trovano applicazione alle attività che aderiscono al "contributo contrasto ludopatia" di cui al successivo art. 10.
3. Il titolare dell'attività di sala giochi deve comunicare al competente ufficio comunale l'orario adottato e le eventuali variazioni e deve rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

ART. 10 CONTRIBUTO CONTRASTO LUDOPATIA

1. Previo accordo con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, i titolari di sale giochi, agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT, nonché di esercizi pubblici o commerciali ove sono installati apparecchi e congegni di cui all'art. 110 tulp, comma 6 (apparecchi e congegni con vincita in denaro) sono tenuti a versare al Comune di Alassio un contributo annuo. La definizione delle modalità di determinazione del contributo e di versamento dello stesso saranno oggetto di accordo con le predette Associazioni.

2. Le somme di cui al comma 1° saranno destinate esclusivamente ad azioni di contrasto alla ludopatia, come concordato con il competente ufficio sanitario del Comune. In particolare dovranno finanziare uno Sportello di Ascolto, diretto da un psicologo specializzato in problemi derivanti dal DGA (Disturbo da gioco d'azzardo), al fine di assistere le persone bisognose di supporto psicologico; verrà messo a disposizione di tutta la popolazione un numero verde per assistenza telefonica.

3. Gli esercenti apparecchi e congegni di cui al comma 1° del presente articolo, dovranno effettuare un corso di formazione per addetti al settore del gioco al fine di conseguire idonea certificazione di ogni punto di gioco. Le modalità, la durata dei corsi saranno concordati con le Associazioni maggiormente rappresentative del settore.

4. All'interno di ciascun esercizio ove sia presente offerta di gioco delle tipologie di cui al comma 1° dovrà essere esposto al pubblico il materiale informativo circa i rischi connessi con il DGA.

ART. 11 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S., dalla Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2012 o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).